



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/12/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2019, la ricorrente chiede all'Arbitro la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni e interessi non maturati per la somma complessiva di € 2.478,69; in via subordinata, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi, per commissioni e/o costi ritenuti up front; oltre interessi, spese di procedura e di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis; la chiara distinzione tra oneri up-front e recurring; l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis; la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito); la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto, richiamando sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; l'inapplicabilità dei



principi affermati dalla sentenza Lexitor; l'infondatezza altresì della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate. Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che il modulo SECCI contiene una descrizione dettagliata delle attività remunerate tutte prodromiche alla stipula del contratto, pertanto, a tali provvigioni, deve essere riconosciuta natura *up front*, come anche alle commissioni per il 'perfezionamento del finanziamento', nulla pertanto dovendo spettare per tali titoli alla ricorrente; vanno invece considerate *recurring* le commissioni 'per la gestione del finanziamento', per altro, come tali, già rimborsate dall'intermediario.

Quanto infine agli interessi, riscontra il Collegio che nel modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto), è espressamente convenuto, quale criterio ai fini della 'restituzione' degli interessi non maturati, quello del *pro rata temporis*, ancorché nel medesimo modulo sia anche previsto che le rate del finanziamento sono 'calcolate' secondo il piano di ammortamento alla francese, quest'ultimo, pure prodotto in atti ma privo – diversamente dal prospetto di liquidazione, esibito quale allegazione distinta dal piano – della sottoscrizione della ricorrente; pertanto, stante tale ambiguità documentale, ai sensi del combinato dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 206/2005, deve darsi prevalenza, nel dubbio, alla interpretazione più favorevole al consumatore e dunque, vista la domanda formulata dalla ricorrente, è in base al criterio lineare che va commisurata la restituzione di tali oneri (v. Collegio di Milano, decisione n. 3088/2021; Collegio di Napoli, decisione n. 311/2021; Collegio di Bari, decisione n. 7231/2020).



In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle voci di costo reclamate, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
<i>interessi corrispettivi</i>				recurring pro rata temporis	6.341,86	3.805,12		2.505,79	1.299,33
<i>commissione mandataria lett. a</i>				up front	436,80				0,00
<i>commissione mandataria lett. b</i>				recurring pro rata temporis	436,80	262,08		262,08	0,00
<i>provvigioni lett. c</i>				up front	1.528,80				0,00
Totale									1.299
							Interessi legali	sì	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.299,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS